

“COMUNICAZIONE UNICA” PER LA NASCITA DELL’IMPRESA ESTRATTO DELLA CIRCOLARE INPS N° 41/10

La Direzione Centrale dell’INPS ha reso note le istruzioni in merito all’applicazione della disciplina in materia di **“Comunicazione Unica”** per la nascita dell’impresa, la quale **decorre dal 1° Aprile 2010**. Al riguardo, la disciplina in materia, dispone che per l’avvio dell’attività d’impresa gli interessati presentino all’ufficio del **Registro delle Imprese**, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, **una comunicazione unica per assolvere tutti gli adempimenti amministrativi**, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro delle Imprese. La procedura in esame riguarda anche il caso di modifiche o cessazione attività.

COMUNICAZIONE UNICA: ADEMPIMENTI

Ai sensi dell’art. 5 del DPCM 6 maggio 2009, possono essere espletati tramite la “Comunicazione Unica” i seguenti adempimenti:

- ❑ Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini **IVA**;
- ❑ Domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel **registro imprese** e nel **R.E.A.**, con esclusione dell’adempimento del deposito di bilancio;
- ❑ Domanda di iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa **all’INAIL**;
- ❑ **Domanda di iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l’INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali**, ai sensi dell’art. 44, comma 8, D.L. 269/03;
- ❑ Domanda di iscrizione e cessazione di **impresa con dipendenti ai fini INPS**;
- ❑ **Variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS** in relazione a:
 - ✓ attività esercitata;
 - ✓ cessazione attività;
 - ✓ modifica denominazione impresa individuale;
 - ✓ modifica ragione sociale;
 - ✓ riattivazione attività;
 - ✓ sospensione attività;
 - ✓ modifica della sede legale;
 - ✓ modifica della sede operativa;
- ❑ Domanda di iscrizione, variazione e cessazione di **impresa agricola ai fini INPS**;
- ❑ Domanda di iscrizione, variazione e cessazione di **impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane**.

I suddetti adempimenti possono essere espletati dai titolari/legali rappresentanti di impresa e dagli intermediari istituzionali (Legge n° 12/79).

TITOLARI E SOCI DI IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANE

Esercenti attività commerciali

La Comunicazione Unica sarà utilizzata da tutti i soggetti che presentano domanda d’iscrizione al Registro delle imprese e per le quali sorge l’obbligo d’iscrizione alla gestione

previdenziale degli Esercenti attività commerciali. In merito è stata predisposta un'apposita sezione della Comunicazione Unica – quadro AC – contenente le informazioni a carattere previdenziale.

Il nuovo sistema di comunicazione è **obbligatorio** per tutte le notizie che aggiornano le informazioni contenute negli archivi del Registro Imprese e pertanto, dovranno essere effettuate tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) le **seguenti comunicazioni**:

- ❑ iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
- ❑ cessazione dell'impresa;
- ❑ variazione dell'indirizzo dell'impresa;
- ❑ variazione dell'indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- ❑ variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- ❑ variazione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- ❑ cessazione attività;
- ❑ cessazione dalla carica di socio;
- ❑ variazione di forma giuridica;
- ❑ variazione dell'attività.

Potranno essere comunicate direttamente all'INPS tutte le informazioni relative alla modifica della posizione contributiva del titolare o del coadiuvante, che non siano di interesse del Registro imprese; ad esempio, non sarà necessario, ma in ogni caso possibile, utilizzare la Comunicazione Unica per l'iscrizione del coadiuvante in un momento successivo alla nascita dell'impresa.

Imprese artigiane

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del DPCM 6 maggio 2009, per le imprese artigiane la Comunicazione Unica si applica esclusivamente nei casi in cui la procedura sia prevista dalla legislazione regionale. In tal caso, le comunicazioni da effettuare tramite la Comunicazione Unica sono le medesime previste al precedente punto per le imprese commerciali.